



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 132 del 21.08.2025

COPIA

Oggetto: Concessione del patrocinio del Comune di Sestu all'Associazione Gruppo Folk I Nuraghi per la realizzazione della "7ª Rassegna Ballu Tundu" da tenersi a Sestu il 13 settembre 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno ventuno del mese di agosto, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:20, si è riunita la Giunta Comunale. All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti Assessori e Assessore:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	A
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	P
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P
SERRAU MARIO ALBERTO	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Segretario Generale CANNAS MARIA ANTONIETTA.

Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Associazione Gruppo Folk I Nuraghi, con nota acquisita al protocollo dell'Ente numero 40478 dell'11 agosto 2025, ha chiesto la concessione del patrocinio del Comune di Sestu per la realizzazione della "7ª Rassegna Ballu Tundu", da tenersi a Sestu il 13 settembre 2025 in Piazza Giovanni XXIII;

Preso atto:

- della dichiarazione resa dall'associazione in ordine all'assenza di scopo di lucro dell'evento proposto;
- delle finalità sottese alla manifestazione in parola, volte a diffondere e promuovere le tradizioni folcloristiche, culturali e popolari legate al ballo, al canto e alla musica locale nonché favorire occasioni di incontro, socializzazione e crescita personale;

Preso atto del "*Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici per attività sportive, culturali e di spettacolo e a favore delle associazioni di volontariato e di promozione sociale*" (nel prosieguo Regolamento) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 10 del 14 maggio 2019 e, in particolare, degli articoli 36 e seguenti che disciplinano i criteri e le modalità di concessione del patrocinio da parte del Comune di Sestu a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali svolta dagli stessi;

Precisato che:

- il patrocinio rappresenta la forma di riconoscimento morale mediante il quale l'amministrazione esprime simbolica adesione alle iniziative meritevoli di apprezzamento per le finalità perseguite in campo culturale, artistico, sportivo e sociale;
- la concessione del patrocinio in parola non comporta il sorgere in capo all'Amministrazione di obblighi, oneri finanziari e responsabilità di qualsiasi genere;

Data la riconducibilità dell'iniziativa promossa dall'Associazione Gruppo Folk I Nuraghi alle finalità pubbliche previste dall'articolo 1 del Regolamento sopra richiamato, tese a "*favorire la crescita civile e culturale e la valorizzazione del territorio, promuovere e valorizzare le arti, lo spettacolo e lo sport, in tutte le loro espressioni e tutte quelle iniziative che contribuiscono alla salvaguardia dei valori storici e culturali della città, sostenere il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni e delle associazioni secondo i principi generali dello statuto*";

Riconosciuta la validità sociale e culturale dell'iniziativa proposta e ritenuto, quindi, di concedere il patrocinio dell'Amministrazione comunale al soggetto promotore;

Rilevato che:

- a norma di quanto disposto dall'articolo 38 del Regolamento, il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative, non comporta alcuna valutazione in merito al rilascio di autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge;
- il materiale pubblicitario relativo all'evento patrocinato dovrà riportare lo stemma ufficiale dell'Ente con l'indicazione della dicitura "Comune di Sestu – Città Metropolitana di Cagliari", pena la revoca del patrocinio;
- le bozze del materiale pubblicitario di cui sopra dovranno essere preventivamente sottoposte all'attenzione del Responsabile del Settore cui fa capo l'Ufficio Sport e Cultura, per

la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui sopra e della corretta stampa dello stemma;

Precisato, altresì, che resta fermo l'insindacabile giudizio finale da parte dell'Amministrazione con riferimento all'autorizzazione all'utilizzo degli spazi indicati dagli istanti nella richiesta di concessione del patrocinio per le proprie iniziative;

Riconosciuta la propria competenza in materia di concessione del patrocinio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36, comma 3, del citato Regolamento;

Visti:

- il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, numero 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici per attività sportive, culturali e di spettacolo e a favore delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, con particolare riguardo agli articoli 1, 3, 36, 37, 38 e 39;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del citato decreto legislativo numero 267 del 2000, il solo parere in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, non necessità del parere di regolarità contabile;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di concedere, per le ragioni espresse nella parte motiva che qui si intendono integralmente riportate, il patrocinio del Comune di Sestu all'Associazione Gruppo Folk I Nuraghi per la realizzazione della "7ª Rassegna Ballu Tundu", da tenersi a Sestu il 13 settembre 2025 in Piazza Giovanni XXIII;
2. Di autorizzare l'inserimento dello stemma del Comune di Sestu nel materiale pubblicitario relativo alle iniziative in parola;
3. Di dare atto che la concessione del patrocinio non comporta il sorgere in capo all'Amministrazione di obblighi e responsabilità di qualsiasi genere in ordine alle manifestazioni patrocinate;
4. Di precisare che:
 - a norma di quanto disposto dall'articolo 38 del regolamento richiamato in premessa, il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative e non comporta alcuna valutazione in merito al rilascio di autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge;
 - resta fermo l'insindacabile giudizio finale da parte dell'Amministrazione con riferimento all'autorizzazione all'utilizzo degli spazi indicati dagli istanti nella richiesta di concessione del patrocinio per le proprie iniziative;
 - il materiale pubblicitario relativo agli eventi patrocinati dovrà riportare lo stemma ufficiale dell'Ente con l'indicazione della dicitura "Comune di Sestu – Città Metropolitana di Cagliari", pena la revoca del patrocinio;
 - le bozze del materiale pubblicitario di cui sopra dovranno essere preventivamente sottoposte all'attenzione del responsabile del settore cui fa capo l'ufficio sport e cultura

per la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui sopra e della corretta stampa dello stemma, pena la revoca del patrocinio;

5. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo numero 267 del 2000.



COMUNE DI SESTU

Oggetto proposta di delibera:

Concessione del patrocinio del Comune di Sestu all'Associazione Gruppo Folk I Nuraghi per la realizzazione della "7ª Rassegna Ballu Tundu" da tenersi a Sestu il 13 settembre 2025

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 13.08.2025

IL RESPONSABILE

F.to Simone TROGA



COMUNE DI SESTU

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 132 del 21/08/2025

OGGETTO:

Concessione del patrocinio del Comune di Sestu all'Associazione Gruppo Folk I Nuraghi per la realizzazione della "7ª Rassegna Ballu Tundu" da tenersi a Sestu il 13 settembre 2025

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL VICESINDACO
F.to BULLITA MASSIMILIANO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CANNAS MARIA ANTONIETTA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sestu, Lì 21/08/2025